



COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 27 maggio 2019

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 25-26 maggio 2019 - Semifinali ritorno playoff

Benevento-Cittadella 0-3

Pescara-Hellas Verona 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 maggio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 77

SERIE BKT

Gare del 25-26 maggio 2019 - Semifinali ritorno playoff

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali ritorno play-off sostenitori delle Società **Pescara e Hellas Verona** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

166/434



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano
T +39.02.699910.1 r.a. - F +39.02.69001460
C.F. 97557110158 - P.IVA 07112250969



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, al 3° del secondo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)

PANICO Giuseppe Antonio (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CALDIROLA Luca (Benevento)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ADORNI Davide (Cittadella)

COLOMBATTO Santiago (Hellas Verona)

DI CARMINE Samuel (Hellas Verona)

DIAW Davide Djily (Cittadella)
HENDERSON Liam (Hellas Verona)
INSIGNE Roberto (Benevento)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DEL GROSSO Cristiano (Pescara)
PALEARI Alberto Andrea (Cittadella)
PERROTTA Marco (Pescara)

c) **DIRIGENTI**

AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA

D'AMICO Tony (Hellas Verona): per avere, a fine primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria al quale rivolgeva epiteti insultanti.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 MAGGIO 2019

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata